



CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1 – Finalità

1. L'Amministrazione comunale si avvale dell'istituto del patrocinio per promuovere iniziative, eventi o manifestazioni che favoriscano il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini e che contribuiscano alla crescita della Società Civile.

Art. 2 – Definizione

1. Per patrocinio si intende il sostegno e l'adesione in linea generale dell'Amministrazione comunale nei confronti di un'iniziativa considerata rilevante per la cittadinanza, visto il suo valore sociale, civile o culturale e quindi meritevole di tale supporto.
2. Il patrocinio può prevedere l'autorizzazione ad utilizzare l'immagine dello stemma comunale unito alla dicitura "*con il patrocinio della Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII*" sul materiale divulgativo o pubblicitario. È consentito richiedere l'autorizzazione ad utilizzare una dicitura diversa.

Art. 3 - Esclusione di ulteriori vantaggi economici

1. La concessione del patrocinio è gratuita e non comporta benefici finanziari o agevolazioni. Sono pertanto fatti salvi gli eventuali importi dovuti a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ovvero per locazione o concessione di strutture pubbliche.
2. Se il soggetto richiedente accompagna l'istanza con una richiesta di contributo economico o di esonero dal pagamento di importi dovuti a vario titolo, il procedimento relativo alla concessione del patrocinio è regolato dal presente atto e può concludersi indipendentemente dall'esito di quello relativo all'attribuzione di finanziamenti o benefici economici, non regolato dalle disposizioni contenute nel presente atto.

Art. 4 – Istanza

1. Il patrocinio si richiede tramite apposita istanza, come da allegato, indirizzata all'Ufficio Protocollo, almeno 20 giorni prima della manifestazione o dell'evento. La richiesta deve contenere necessariamente i dati identificativi del soggetto richiedente e una breve relazione sull'iniziativa oggetto dell'istanza.
2. L'Ufficio Protocollo trasmette immediatamente la richiesta all'Ufficio Segreteria, che avvisa il Sindaco.

Art. 5 – Procedura ordinaria

1. Il patrocinio è concesso dal Sindaco, previa informativa alla Giunta Comunale.
2. Il provvedimento è tempestivamente comunicato al soggetto richiedente.

Art. 6 – Procedura semplificata. Condizioni

1. È possibile fare ricorso alla procedura semplificata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Il soggetto richiedente è un'associazione, anche non riconosciuta, fondazione, comitato o altro ente privato a scopo ideale, ivi compresi gli enti ecclesiastici aventi sede sul territorio comunale;
 - b) Il patrocinio è richiesto per un'iniziativa avente rilevanza sociale, culturale, ricreativa o sportiva, che sia organizzata sul territorio comunale.
2. È onere del soggetto richiedente allegare all'istanza i fatti o gli atti che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dal comma precedente.

Art. 7 – Procedura semplificata. Modalità

1. Il Sindaco, ravvisando il soddisfacimento delle condizioni richieste dall'articolo precedente, concede il patrocinio. In tal caso, il provvedimento è tempestivamente comunicato al soggetto richiedente.
2. L'elenco dei patrocini concessi secondo questa modalità viene comunicato alla Giunta comunale all'inizio di ogni mese, con riferimento al mese precedente.
3. Il Sindaco informerà la Giunta in caso di dubbio circa la concessione del patrocinio.

Art. 8 – Durata

1. Il patrocinio si intende concesso per una singola iniziativa, anche se la stessa si svolge in più luoghi o tempi.
2. In caso di iniziative a carattere continuativo, il patrocinio non può comunque avere una durata superiore all'anno per il quale è stato richiesto. In tal caso, i soggetti interessati devono richiedere di anno in anno il rinnovo della concessione.

Art. 9 – Revoca

1. La Giunta comunale si riserva il potere di revocare il patrocinio qualora riscontri violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto o nel provvedimento individuale di concessione, ovvero di modificare le condizioni dell'autorizzazione in caso di utilizzo improprio del nome e del simbolo della Città.
2. La Giunta si riserva altresì la facoltà di agire in giudizio per la tutela dell'immagine dell'Amministrazione comunale e per i danni ad essa causati.

Art. 10 – Esclusione di responsabilità

1. La concessione non implica alcuna responsabilità dell'Amministrazione comunale per l'iniziativa oggetto di patrocinio nei confronti dei soggetti organizzatori o promotori ovvero nei confronti di terzi.